



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore)
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto.	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore.
Dott.ssa Daniela Primicerio..	Membro designato da C.N.C.U.

nella seduta del 18.5.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

Nel mese di maggio 2009 la ricorrente riceveva dalla sua banca una “proposta di variazione unilaterale del contratto di conto corrente” nella quale era prevista - a far tempo dal 28.6.2009 – la sostituzione della “Commissione di massimo scoperto” (CSM) con un “Corrispettivo su accordato” (CA) da applicare solo in caso di utilizzo dell'affidamento attivo sul conto.

In particolare la ricorrente sottolinea che nel documento inviatole dalla banca era specificato che “Nel caso in cui non abbia mai utilizzato gli affidamenti, il corrispettivo su accordato non sarà richiesto (negli estratti conto sarà evidenziato un corrispettivo sull'accordato con valore zero)”.

Contrariamente a tali previsioni contrattuali, nell'estratto conto del trimestre luglio/settembre era riportato l'addebito di un “corrispettivo su accordato” per € 41,32, benché la ricorrente non avesse utilizzato l'affidamento.

Contattato per le vie brevi, il funzionario della filiale aveva chiarito che tale commissione era dovuta “per il semplice fatto di avere la possibilità di un fido, anche se non utilizzato”; “consigliava quindi di revocare detto fido in realtà quasi mai utilizzato”.

In data 5.11.2009 il cliente presentava reclamo all'intermediario in quanto i chiarimenti ricevuti dalla filiale non erano ritenuti in linea con le previsioni contenute nella suddetta



proposta di variazione inviata dalla banca, in quanto era specificato che nulla era dovuto in caso di non utilizzo degli affidamenti.

La cliente riteneva altresì di non dover richiedere la revoca dell'affidamento.

L'intermediario forniva i chiarimenti richiesti con nota del 2.2.2010 riepilogando la natura del "Corrispettivo su accordato" e affermando che l'applicazione delle commissioni contestate doveva ritenersi corretta.

La ricorrente presentava allora ricorso, nel quale ribadiva che la commissione applicata dalla banca non era dovuta e chiedeva il rimborso dell'importo addebitato per i mesi luglio/dicembre 2009, per un complessivo importo di € 82,64 (€ 41,32 a trimestre pari allo 0,4% sull'accordato).

L'intermediario nelle controdeduzioni ha ribadito il contenuto della lettera trasmessa al ricorrente in replica al reclamo e conferma che "Il corrispettivo è dovuto per il semplice fatto di avere la disponibilità dell'affidamento a prescindere dal suo effettivo utilizzo".

DIRITTO

La ricorrente, titolare di un contratto di c/c bancario, contesta il diritto della banca di applicare commissioni sul fido accordato indipendentemente dall'effettivo utilizzo, ritenendo che ciò sia in contrasto con quanto la stessa banca ha enunciato nella "proposta di modifica unilaterale del contratto" formulata ai sensi dell'art.118 TUB e trasmessa alla cliente nel maggio 2009. In particolare, la ricorrente sostiene di non aver mai utilizzato il fido accordato e pertanto la banca, in base a quanto indicato nella richiamata "proposta di variazione", non potrebbe addebitare alcuna commissione. La banca, al contrario, sostiene che il c.d. "corrispettivo su accordato" sarebbe stato legittimamente applicato in relazione all'affidamento concesso, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo.

Al riguardo, in via preliminare, si osserva che le parti non hanno prodotto il contratto di conto corrente "affidato" e quindi non è stato possibile verificare se nel regime delle spese era prevista l'applicazione di una CMS così da giustificare la legittimità dell'introduzione della commissione di affidamento mediante il meccanismo di modifica unilaterale del contratto ai sensi dell'art. 118 TUB. La ricorrente peraltro non disconosce l'esistenza di una CMS nelle condizioni economiche del contratto.

Fatte queste premesse, si osserva che nella richiamata "proposta" della banca (pag.2/4) è riportata la seguente indicazione: *"Nel caso in cui non abbia mai utilizzato gli affidamenti il corrispettivo sull'accordato non sarà richiesto (negli estratti conto sarà evidenziato un corrispettivo sull'accordato pari a zero)".* Il tenore letterale della su riferita espressione, inserita dalla banca nella sua "proposta" di modifica unilaterale delle condizioni, non può dar luogo ad alcun equivoco sul suo significato, che appare inequivocabilmente diretto ad enunciare i limiti di applicazione del corrispettivo sull'accordato. Pertanto, le affermazioni della banca circa la "correttezza" degli addebiti effettuati a tale titolo sul conto della cliente risultano infondate.

Si può ulteriormente osservare che, in base a quanto risulta dalla lettera della banca di accompagnamento alla sua "proposta", una diversa regola era probabilmente vigente nel periodo contrattuale antecedente alle modifiche legislative introdotte dal D.L. n.185/2008, in quanto nella citata lettera si legge che il corrispettivo sull'importo accordato veniva applicato "a prescindere dall'effettivo utilizzo". Ma tale regola è evidentemente mutata, come la stessa banca riconosce, comunicando al cliente che sta procedendo a modifiche del regime di commissioni fino ad allora applicate, per adeguarsi alle nuove prescrizioni di legge.



Sotto quest'ultimo profilo, appare utile osservare che il disposto dell'art.2-bis del D.L. n.185/2008 stabilisce, in via di principio, la nullità delle *“clausole comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del titolare del conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero (...) indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente”*. La medesima norma prevede altresì che tale principio possa essere derogato, ma solo attraverso un *“patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto al cliente”* e purché siano rispettate ulteriori condizioni riguardanti, tra l'altro, la misura massima del corrispettivo. Alla luce della norma su enunciata (peraltro non chiarissima), deve ritenersi che la suddetta *“deroga”* richieda il rispetto di determinati requisiti formali e sostanziali, che mal si conciliano con la semplice proposta di modifica unilaterale delle condizioni. Pertanto, la precisazione fatta nella comunicazione della banca che non verrà applicata alcuna commissione *“in mancanza di utilizzo del fido accordato”*, appare aderente ai principi normativi sopra enunciati.

Per le considerazioni su illustrate, si ritiene che il ricorso debba essere accolto, disponendo che la banca rimborsi alla ricorrente l'importo contestato, pari ad Euro 82,64.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE